|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183**

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori**

**sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche'**

**in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e**

**dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze**

**di cura, di vita e di lavoro.**

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei

lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione

salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano

espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato

ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle

peculiarita' dei diversi settori produttivi.

 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si

attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di

rapporto di lavoro:

 1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in

caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di

essa;

 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso

l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando

anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a

livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti

certi ed esigibili;

 3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione

guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita'

contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente

destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione

a favore dei contratti di solidarieta';

 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero

massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della

cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione

guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di

incentivazione della rotazione;

 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle

imprese utilizzatrici;

 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione

degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa

integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di

solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,

fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche

attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di

concessione, e previsione della possibilita' di destinare gli

eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle

disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di

funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare

riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,

nonche' alla messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui

all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

236;

 b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di

disoccupazione involontaria:

 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego

(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti

ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei

trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

 2) incremento della durata massima per i lavoratori con

carriere contributive piu' rilevanti;

 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con

estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli

amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali

strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle

modalita' di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle

prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo

almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione

figurativa;

 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una

prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai

lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori

ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con

previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di

attivazione proposte dai servizi competenti;

 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito

per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

 c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori

sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che

incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto

dal comma 4, lettera v);

 d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto

beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa

consistere anche nello svolgimento di attivita' a beneficio delle

comunita' locali, con modalita' che non determinino aspettative di

accesso agevolato alla pubblica amministrazione;

 e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalita' di

applicazione, in funzione della migliore effettivita', secondo

criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore

beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad

una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a

beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).

 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in

materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio

nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative

funzioni amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti

legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di

servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa

nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con

deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le

disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi

emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province

autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a quanto previsto

dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative

norme di attuazione nonche' dal decreto legislativo 21 settembre

1995, n. 430.

 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da

collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi

statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e

a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;

 b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e

l'autoimprenditorialita', anche nella forma dell'acquisizione delle

imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una

cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di

riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e

province autonome;

 c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per

l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,

regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le

risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a

legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);

 d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle

linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

 e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia

di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

 f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di

aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,

mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie

gia' disponibili a legislazione vigente;

 g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli

adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con

disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri

soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di

favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel

mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle

persone;

 h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli

delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale

proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati

in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni;

 i) individuazione del comparto contrattuale del personale

dell'Agenzia con modalita' tali da garantire l'invarianza di oneri

per la finanza pubblica;

 l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia

attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella

pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del

personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

 m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione

delle politiche e dei servizi;

 n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati

nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria,

professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di

informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o

disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra

domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione

dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che

operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli

essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

 o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il riordino

della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di

sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire

un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di

welfare erogati;

 p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che

prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al

reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo

inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione

di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per

il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in

carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di

remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a

fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a

carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

 q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo

di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di

lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a

livello regionale;

 r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle

funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al

fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e

delle politiche di sostegno del reddito;

 s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti

che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in

materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';

 t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei

livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su

tutto il territorio nazionale;

 u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome

delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del

lavoro;

 v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai

occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di

ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di

una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,

formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di

strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione

statistica;

 z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del

mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche

attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente

le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai

periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai

versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto

previsto dal comma 6, lettera i);

 aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z)

con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento

mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione

lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti

utilizzati sui luoghi di lavoro;

 bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e

politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche,

secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio

dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici

nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con

i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a

favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle

informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e

razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei

rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti

legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e

razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di

cittadini e imprese.

 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli

adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la

costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di

ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo

rapporto, di carattere amministrativo;

 b) semplificazione, anche mediante norme di carattere

interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti

contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

 c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche

amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse

amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni

competenti;

 d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di

richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

 e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni

in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

 f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto

dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire

l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,

nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

 g) previsione di modalita' semplificate per garantire data certa

nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della

lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto

della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del

rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della

lavoratrice o del lavoratore;

 h) individuazione di modalita' organizzative e gestionali che

consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli

adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,

la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

 i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo

del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale

informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno

2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del

lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,

anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

 l) promozione del principio di legalita' e priorita' delle

politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte

le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9

ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso

(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro

efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in

Europa (2013/2112(INI)).

 7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo

del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,

nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli

maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto

occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'

ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle

discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con

la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

 a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali

esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il

tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e

internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,

modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

 b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il

contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di

lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di

contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

 c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo

indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di

servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita'

della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo

un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di

servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti

nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento

disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per

l'impugnazione del licenziamento;

 d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra

scuola e lavoro;

 e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi

di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale

individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando

l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con

l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della

professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo

limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la

contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,

stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello

interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi

rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

 f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli

impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione

tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative

dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del

lavoratore;

 g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del

compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una

prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,

ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori

non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, previa

consultazione delle parti sociali comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale;

 h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'

di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla

lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro

accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei

diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei

buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione

contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

 i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le

singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del

testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni

normative e difficolta' interpretative e applicative;

 l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva,

attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione,

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del

lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi

ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di

coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali

e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

 8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,

attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici e

favorire le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad

adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i

profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione e

l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternita' e le

forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie

dell'indennita' di maternita', nella prospettiva di estendere,

eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le

categorie di donne lavoratrici;

 b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del

diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato

versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

 c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro

femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori

o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una

determinata soglia di reddito individuale complessivo, e

armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

 d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la

flessibilita' dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di

produttivita', al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio

delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone non

autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso

al telelavoro;

 e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai

riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della

possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso

datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi

spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del

lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica

e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

 f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali

forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema

pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli

enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la

promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei

lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono

attivi;

 g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e

sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di poterne

valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilita' dei

relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunita'

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto

della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese;

 h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei

percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente

certificati dai servizi sociali del comune di residenza;

 i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto

compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'

di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure

organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

 l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle

competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e pari

opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla

promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parita' e pari

opportunita'.

 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del

presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui

all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione

tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi

ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei

corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione

preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano

espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri

delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei

pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari

di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o

seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8

ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi

della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono

attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,

finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime

amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o

maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la

legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con

la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni

integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle

evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente

degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge,

con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato

del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di

entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei

decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente

di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

 14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto

speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le

competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque

riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano

in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014

 NAPOLITANO

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Poletti, Ministro del lavoro e delle

 politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |